



*Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regionepiemonte.it*

Il Dirigente

Torino, (*) 11/12/2019
Protocollo n. (*) 23843 / A1409A
(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14/140/30/87/2015C

Allegati: 1

Ai Presidenti degli Ordini Professionali
dei Medici Veterinari

Ai Servizi Veterinari Area C
della Regione Piemonte

Oggetto: REV, antimicrobico resistenza, consumo di antimicrobici.

Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale e Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR), si invitano i Presidenti degli Ordini Professionali ed i servizi veterinari in indirizzo a diffondere i contenuti della presente nota ai medici veterinari libero professionisti .

A seguito della riunione del 29 novembre 2019 con i Presidenti degli Ordini provinciali ed i servizi veterinari piemontesi sono emerse le seguenti criticità:

RISPETTO DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (RCP) IN PARTICOLARE PER GLI ANTIMICROBICI.

La circolare del Ministero della Salute DGSAF 0001338-P21/01/2019 ribadisce il divieto di uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. Un eventuale utilizzo con dosaggio e durata del trattamento diversi da quanto riportato in RCP non è consentito se non in casi eccezionali, motivati, documentati (es. segnalazione di farmacovigilanza), solo su singoli animali, e sotto la responsabilità del veterinario prescrittore.

ANIMALI DA AFFEZIONE (PET ed EQUIDI NON DPA)

Ripetibilità ricetta antimicrobici

La ripetibilità di una prescrizione di antimicrobico è a discrezione del veterinario curante. È consigliabile, al fine di garantire la fornitura della quantità strettamente necessaria al completamento della terapia, rendere la ricetta non ripetibile.

ANIMALI DA REDDITO

Tracciabilità del farmaco nello scarico da scorta propria del veterinario.

Lo scarico dalla scorta propria di medicinali somministrati ad animali designati alla produzione di alimenti è assolto annotando il trattamento sul registro informatizzato delle scorte proprie del veterinario (non è più previsto il registro cartaceo). **La tracciabilità è obbligatoria** (ex art 84 e 85 del D.Lgs 193/2006) e deve essere garantita riportando il codice di allevamento nel “campo note”, se utilizzato lo scarico per “trattamento”.

Indicazione della categoria animali per bovini e suini nella REV in fase di scarico delle scorte

Con nota DGSAF 0029372-P-25/11/2019 allegata alla presente, al fine di monitorare il consumo di antimicrobico negli allevamenti, il Ministero ha richiesto di inserire nella fase di scarico della scorta la categoria degli animali su cui viene utilizzato l'antimicrobico:

- ◆ per i suini indicando le 4 categorie (lattonzoli svezzati grassi riproduttori);
- ◆ per i bovini indicando le 3 categorie previste (Vacche, Manze, Vitelli).

Distinti saluti

Gianfranco CORGIAT LOIA
(firmato digitalmente)

LP/SG/gde



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 4 - Medicinali veterinari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise - G. Caporale
Sistema Informativo Nazionale della
Farmacosorveglianza
protocollo@pec.izs.it

Oggetto: Richiesta di indicazione obbligatoria delle
categorie animali per bovini e suini nella REV in fase di scarico

Secondo quanto indicato nel documento "Implementing Acts under article 57(4) of Regulation (EU) 2019/6 on veterinary medicinal products relating to the format of the data to be collected on antimicrobial medicinal products used in animals", l'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) attraverso l'ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) ha adottato la "defined daily dose for animals (DDDvet)" e la "defined course dose for animals (DCDvet)" entità tecniche di misura da utilizzare per il monitoraggio del consumo di antibiotici.

La raccolta delle suddette entità di misura, adottate dall'Italia secondo quanto indicato da EMA (DDDAit presenti in Classyfarm), necessitano della disponibilità di specifici dati come le categorie animali suine e bovine.

Per quanto già detto, risulta necessaria un'implementazione nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza veterinaria, in ambito ricetta veterinaria elettronica (REV), della raccolta dei dati sotto indicati:

1. Per i suini: le 4 categorie già condivise (Lattonzoli, Svezziati, Grassi, Riproduttori) devono essere obbligatorie in fase di scarico dalla scorta sia da parte del detentore (protocollo terapeutico) sia da parte del veterinario (indicazione terapeutica).
2. Per i bovini: le 3 categorie (Vacche, Manze, Vitelli) devono essere inserite obbligatoriamente in fase di scarico dalla scorta sia da parte del detentore (protocollo terapeutico) sia da parte del veterinario (indicazione terapeutica).

L'inserimento obbligatorio - nella fase di scarico della scorta - delle categorie consentirà la tracciabilità del farmaco utilizzato in allevamento e l'individuazione in tempo utile delle categorie di animali che, in un allevamento, risultano maggiormente a rischio relativamente all'utilizzo di antibiotici.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrelli

Referente : dott. S. Macchi 

Mod. FV-04.5 rev.4